(*) INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO .

Bisogna chiarire:

1° - PENSIONE PRIVILEGIATA A VITA/ASSEGNO RINNOVABILE TEMPORANEO - si deve aver riconosciuta causa di servizio con infermità ascritta a TAB "A".

2° - INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO- si deve aver riconosciuta causa di servizio con infermità ascritta a TAB."B";

I militari del comparto difesa che hanno avuto riconosciuta la "causa di servizio", ascrivibile alla tabella "B" hanno diritto, all'atto della cessazione dal servizio, alla " indennità per una volta tanto", valutabile sino ad un massimo di cinque annualità.

Molti colleghi ignari di questo legittimo diritto, convinti che solo con il riconoscimento della causa di servizio, ascrivibile ad una delle categorie della tabella "A ", non inoltrano la domanda per richiedere ed ottenere l'indennità per una volta tanto.

Norme di riferimento:

Decreto Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1092 (Suppl. ord. - G.U. 09.05.1974, n. 120).

Art. 69.- Indennità per una volta tanto per i militari.

Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale (vedi nota 1) a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.

(**Nota n. 1 - La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 48** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, limitatamente all'inciso "purché non gli spetti la pensione normale") Sui "termini perentori" entro cui deve essere presentata la domanda, dalla data di cessazione dal servizio.

1°- infermità che non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio , in questa ipotesi l'interessato, entro cinque anni dalla cessazione, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica) **(art. 169 comma 1 DPR n. 1092/1973);**

2° -nel caso in cui il dipendente abbia già chiesto ed ottenuto il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, in questa ipotesi la giurisprudenza ha ritenuto che la domanda di pensione privilegiata/ indennità per una volta tanto possa essere presentata, dopo la cessazione, senza limiti di tempo, in virtù del principio di imprescrittibilità del diritto a pensione **(art. 5 DPR n. 1092/1973).**

In tal caso il riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio/indennità per una volta tanto si riferisce all'infermità già riconosciuta dipendente dal servizio in costanza di rapporto di lavoro. La distinzione tra iniziativa d'ufficio e a domanda costituisce una delle differenze tra dipendenti dello Stato e iscritti alle ex Casse amministrate dagli Istituti di previdenza: per questi ultimi, infatti non esiste procedura d'ufficio e l'avvio del procedimento di liquidazione della pensione privilegiata/indennità per una volta tanto è sempre subordinato all'istanza dell'interessato (o dei suoi eredi, in quanto reversibile). Affinché la pensione privilegiata/indennità per una volta tanto competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa. Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati (art. 191 DPR n. 1092/1973). La domanda deve essere fatta all'INPS (On-line con il pin dispositivo o tramite Caf). Consiglio di stampare la ricevuta da parte dell'INPS, ove si evince il numero della posizione ed inviarla, per gli appartenenti all'Arma Carabinieri: al Comando Generale - Direzione Amministrativa, al C.N.A - Serv. Amm/vo T.E.Q., Al Comando Legione Territoriale . S.P. ,per quanto di competenza (per gli altri appartenenti alle FF.AA. ai rispettivi Comandi paritetici)

(*) Nino Zammataro (amministratore pagina facebook pensionati -arma org no profit)